



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Seconda sezione civile

Sent. n. 330/2014
Dep. 07/03/2014
Pub. 12/3/14
Cron. 1278/2014
Rep. 726/2011

In composizione monocratica, Giudice dr. Andrea Rat, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3362/2004 promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via **[REDACTED]** presso lo studio e nella persona dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e la difende come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta avanti al giudice di Pace;

attrice in riassunzione

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via **[REDACTED]** presso e nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che lo rappresenta e lo difende come da delega a margine dell'atto di citazione avanti al Giudice di Pace;

convenuto in riassunzione

[REDACTED] S.p.A., elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via **[REDACTED]** presso e nello studio degli avv. ti **[REDACTED]** che la rappresenta e la difende come da delega in calce all'atto di chiamata in causa di terzo notificato;

convenuta in riassunzione

[REDACTED] S.p.A., elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via **[REDACTED]** presso e nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e la difende come da delega in calce all'atto di citazione in riassunzione notificato

convenuta in riassunzione

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato **[REDACTED]** di Reggio Emilia, Via **[REDACTED]**;

convenuta in riassunzione

al tasso legale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

Il danno viene pertanto così complessivamente liquidato:

Danno non patrimoniale: € 73.381,52

Danno per spese mediche € 873,73

Dalla somma così calcolata, € 74.255,25, deve essere detratto il danno imputabile al concorso di colpa della danneggiata nella determinazione delle conseguenze dannose.

L'importo complessivo deve essere quindi ridotto del 50%: se ne ottiene la somma di € 37.127,625.

5. Ciò posto, occorre rilevare che [redacted] ha già percepito dall'INAIL € 51.165,46 in quanto l'incidente è stato riconosciuto come infortunio *in itinere*.

L'ammontare delle prestazioni erogate risulta dal documento datato 9/4/2009 prodotto all'udienza di precisazione delle conclusioni, le cui attestazioni sono assistite da una presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali, che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. 15716/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21540 del 15/10/2007).

Sull'ammissibilità della produzione documentale all'udienza di precisazione delle conclusioni non vi è alcun dubbio, trattandosi di documenti che attestano la precisazione di un importo mutevole nel tempo e determinato secondo criteri stabiliti dalla legge: la specificazione del credito integra una mera precisazione del *petitum* della domanda.

Ciò premesso, occorre rilevare che [redacted] può legittimamente pretendere il solo danno differenziale, ossia il danno non coperto dalle erogazioni dell'INAIL in relazione alle quali l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato.

Ed invero, il diritto di surroga dell'Inail, una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che il danneggiato può azionare nei confronti del danneggiante, facendo perdere al primo addirittura la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta dall'assicuratore sociale (Cass. Sez. III, 17/1/2003 n.604).

Al lavoratore infortunato, dunque, spetta il risarcimento solo nella misura del cosiddetto danno differenziale.

Come noto, l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 prevede la copertura assicurativa INAIL anche per il danno biologico, pur se con l'esclusione delle menomazioni inferiori al 6% e del danno biologico temporaneo.

All'interprete si è immediatamente posto il problema se le somme erogate dall'INAIL, in applicazione dei criteri di calcolo di cui al citato art. 13, siano da considerarsi esaustive del diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal danneggiato/assicurato, oppure se residui in capo al datore di lavoro (ovvero al terzo danneggiante) l'obbligo di risarcire l'eventuale danno "differenziale", inteso quale maggior pregiudizio sofferto in concreto.

In particolare, si discute se sia possibile per l'assicurato richiedere il cosiddetto danno differenziale, sia inteso come differenziale "qualitativo", relativo, cioè, a voci non coperte, quali lesioni biologiche inferiori al 6%, invalidità temporanea e danno morale, sia inteso come differenziale "quantitativo", ossia in relazione alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle INAIL rispetto a quella operata dalla giurisprudenza.

Muovendo dal principio assolutamente pacifico secondo cui il danno biologico, in quanto lesione del bene della salute garantito dall'art. 32 Cost., se deve essere risarcito a colui che lo ha subito lo deve essere in maniera integrale, la giurisprudenza prevalente è orientata verso la soluzione positiva (App. Torino n. 1639/2004, Trib. Siena n. 446/2008 e 414/2008, Trib. Vicenza n. 231/2007, Trib. Bassano del Grappa 59/2006, Trib. Monza 16/6/2005 n. 1828, Trib. Treviso 31/5/2006, Trib. Torino n. 4779/2005, Trib. Rovereto 21/4/2005, Trib. Ravenna 22/3/2005, Trib. Pordenone 20/1/2005, Trib. Genova 27/9/2004, Trib. Pinerolo n. 296/2004, Trib. Cagliari 20/2/2003; contra Trib. Vicenza n. 96/2005 e n. 82/2004, Trib. Torino n. 3393/2003).

Le ragioni di questa soluzione sono diverse.

Da un primo punto di vista, e sotto un profilo letterale, la norma parla della corresponsione di un "indennizzo", concetto evidentemente diverso dalla nozione di risarcimento.

A differenza del risarcimento, infatti, l'indennizzo si connota come svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano), e può conseguentemente essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e, peraltro, anche in assenza di un responsabile diverso dal danneggiato (nelle ipotesi in cui l'infortunio sia da ascrivere a colpa esclusiva di quest'ultimo).

Anche *ex parte creditoris* il diritto all'indennizzo erogato dall'INAIL si struttura in modo diverso dal risarcimento del danno: mentre, infatti, il diritto alla rendita erogata dall'Istituto si estingue con la morte dello stesso beneficiario, il diritto al risarcimento entra a far parte del patrimonio ereditario del danneggiato.

D'altro lato, sotto un profilo funzionale, l'indennizzo INAIL, si distingue dal risarcimento del danno biologico perché mentre quest'ultimo ha trovato *ab origine* il proprio riconoscimento nell'articolo 32 Cost., l'indennizzo erogato dall'INAIL è specificamente collegato all'art 38 della Costituzione e,

diversamente da quello, risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore (pur se non strettamente sotto il profilo economico-monetario).

Inoltre, sotto il profilo sistematico, l'indennizzo deve essere erogato "in luogo della prestazione di cui all'art. 66 primo comma n. 2 del TU" 1124/1965, e l'art. 10 di detto TU prevede il risarcimento del danno differenziale "per la parte che eccede la indennità liquidata a norma degli artt. 66 e seguenti", con la conseguenza che il danno differenziale comprende anche il danno biologico.

Infine, sotto il profilo interpretativo, si rileva che dalla soluzione che qui si avversa, conseguirebbe un'evidente riduzione di tutela tra la situazione del lavoratore ante D.Lgs. 38/2000, ove il danno doveva essere risarcito integralmente, e la situazione successiva, ove il danno va solo indennizzato; una disparità di trattamento tra la attuale situazione del lavoratore che subisce un danno del 5%, integralmente risarcito dal datore, e quello che subisce un danno superiore al 6%, solamente indennizzato dall'INAIL; ed un'ulteriore disparità di trattamento tra il lavoratore che subisce un danno biologico, solo indennizzato dall'INAIL, ed il non lavoratore che subisce lo stesso danno, integralmente risarcito dall'autore del danno stesso, in palese contraddizione non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con il *favor laboratoris* che permea il nostro ordinamento giuridico.

Il danno differenziale deve poi essere liquidato non distinguendo le singole poste di danno, atteso che "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per danni occorso al lavoratore infortunato... riguarda indifferentemente le componenti di danno coperte dall'assicurazione obbligatoria" (Cass. n. 9909/2003, Cass. n. 2357/2003, Cass. n. 114/2002, Cass. n. 81812/2001, Cass. n. 10405/1998).

Pertanto, occorre determinare il risarcimento del danno secondo le regole civilistiche, e poi detrarre quanto percepito da INAIL, onde verificare l'esistenza del danno differenziale senza che possa operarsi un raffronto riferito alle singole voci del danno che lo compongono (Trib. Pisa n. 1012/2008 e 19/2008, Trib. Vicenza n. 321/2007 e 80/2007, Trib. Siena n. 541/2008, Trib. Terni n. 148/2008, Trib. Arezzo n. 235/2007 e 22/2007, Trib. Bassano del Grappa. 24/2007 e 59/2005 Trib. Milano n. 5298/2005).

5.1 Appare evidente che, tenuto conto dei criteri di calcolo del danno differenziale sopra indicati, all'attrice non spetta più alcunché, avendo la sua legittima pretesa risarcitoria (€ 37.127,625) trovato piena ed ampia soddisfazione nelle somme già erogate dall'INAIL (€ 51.165,46)